



Istruzione 4/2025 della ElCom

Servizio universale in materia di energia: produzione propria ampliata all'interno di un gruppo

01.04.2025

1. Produzione propria ampliata

Il 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore nuove disposizioni per il calcolo dei costi energetici computabili (LAEI: [RU 2024 679](#); OAEI: [RU 2024 706](#)). Le disposizioni sul servizio universale secondo l'articolo 6 LAEI saranno applicate per la prima volta nell'anno tariffario 2026 (art. 33c cpv. 1 LAEI).

La revisione della LAEI stabilisce condizioni per i gestori delle reti di distribuzione in merito alla quota minima di produzione propria ampliata generata da energie rinnovabili in impianti in Svizzera e da vendere nel servizio universale (art. 6 cpv. 5 lett. a LAEI, la cosiddetta quota minima 1). Per produzione propria ampliata è da intendersi la produzione di energia elettrica in impianti propri, inclusa l'energia elettrica proveniente da prelievi effettuati in virtù di una partecipazione (ad es. centrali partner). Tale produzione comprende anche l'elettricità sottoposta all'obbligo di ritiro secondo l'articolo 15 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne, RS 730.0; art. 4 cpv. 1 lett. c^{bis} LAEI).

Il punto di vista del diritto in materia di approvvigionamento elettrico è quello dei gestori di rete. Pertanto anche l'elettricità è sempre assegnata al gestore di rete in virtù dell'obbligo di ritiro secondo l'articolo 15 LEne. Tuttavia, se un gestore di rete fa parte di un gruppo o di una holding, la domanda che ci si pone è quale produzione di energia elettrica proveniente da impianti propri e da prelievi effettuati in virtù di una partecipazione sia considerata come produzione propria ampliata secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c^{bis} LAEI. Le seguenti considerazioni si riferiscono quindi alla «produzione di energia elettrica in impianti propri» e alla «produzione di energia elettrica proveniente da prelievi effettuati in virtù di una partecipazione».

2. Premessa

Se la produzione propria ampliata viene interpretata esclusivamente nell'ottica del gestore di rete, ciò comporta che solo la produzione proveniente da impianti propri del gestore di rete, ossia da impianti facenti parte della stessa persona giuridica dove si colloca l'esercizio della rete, potrebbe essere considerata come produzione propria ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c^{bis} LAEI. Ad essa si verrebbero ad aggiungere anche i prelievi di elettricità effettuati dal gestore di rete in virtù di una partecipazione

(art. 4 cpv. 1 lett. c^{bis} LAEI). Spesso tuttavia non è la persona giuridica dove si colloca l'esercizio della rete a detenere una partecipazione negli impianti di produzione, bensì la società madre. Se il termine «produzione propria ampliata» viene interpretato nell'ottica del gestore di rete prevalente nella legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, la quantità di energia della produzione propria ampliata, che è alla base del rispetto dei requisiti relativi alle quote minime, dipenderebbe dall'organizzazione giuridica della struttura aziendale di un gestore della rete di distribuzione. Una tale interpretazione contraddice l'obiettivo delle nuove disposizioni sul servizio universale in materia di energia, che è quello di proteggere i consumatori finali con servizio universale da prezzi di mercato fluttuanti e quindi particolarmente elevati (art. 6 cpv. 5 e 5^{bis} lett. a LAEI).

All'interpretazione restrittiva appena descritta si contrappone l'ottica del gruppo o della holding (qui di seguito «ottica del gruppo»). La produzione di tutte le persone giuridiche di un gruppo o di una holding e tutti i prelievi effettuati da persone giuridiche facenti parte di un gruppo o di una holding in virtù di una partecipazione costituirebbero in questo caso una produzione propria ampliata dei gestori di rete appartenenti al gruppo. Tuttavia, una tale ottica del gruppo per l'interpretazione della produzione propria ampliata non è stata adottata dalle Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CAPTE nel quadro delle deliberazioni sull'atto mantello.

Partendo dalle direttive per l'interpretazione sopraindicate – gli obiettivi della legge da un parte e i materiali dall'altra – la EICOM ha definito la seguente interpretazione di produzione propria ampliata ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c^{bis} LAEI.

3. Interpretazione funzionale

La produzione propria ampliata ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c^{bis} LAEI è data quando tra la persona giuridica responsabile dell'esercizio della rete (gestore di rete designato dal Cantone per un determinato comprensorio ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LAEI) e la persona giuridica che produce energia elettrica in impianti propri o la preleva in virtù di una partecipazione esiste uno stretto rapporto operativo come quello ad esempio tra i comparti di un'azienda di approvvigionamento elettrico tradizionale (AAE).

Una produzione propria ampliata è data chiaramente nel caso in cui la stessa persona giuridica è responsabile dell'esercizio della rete, degli impianti di produzione, delle vendite, del commercio e dei servizi.

Se, ad esempio, i comparti di una AAE tradizionale (rete, produzione, vendita, commercio e servizi) sono assegnati ciascuno a una persona giuridica collegata alle altre attraverso una società madre (gruppo, holding), si può generalmente ipotizzare uno stretto rapporto operativo tra le diverse persone giuridiche.

Nei casi in cui vi siano più gestori di rete all'interno di un gruppo o di una holding, occorre valutare caso per caso se esiste una produzione propria ampliata e a quale gestore di rete deve essere assegnata. I gestori di rete devono procedere a questa valutazione nell'ambito del calcolo delle tariffe e integrarla nella contabilità analitica.